

**Capitolato di Polizza per l'affidamento dei servizi assicurativi  
Errors & Omissions (E&O) III^ Layer**

## Sommario

DEFINIZIONI	GENERALI
.....	4
DEFINIZIONI DI SETTORE .....	6
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI .....	8
Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici .....	8
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	8
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	8
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio .....	8
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio .....	9
Art. 1.6 – Buona fede .....	9
Art. 1.7 – Durata del Contratto .....	9
Art. 1.8 – Facoltà di recesso della Contraente .....	9
Art. 1.9 – Oneri fiscali .....	9
Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente .....	10
Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori .....	10
Art. 1.12 – Clausola Broker .....	10
Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio .....	10
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all'Assicuratore .....	11
Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio .....	11
Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità .....	11
Art. 1.17 – Personale distaccato o comandato .....	11
Art. 1.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....	11
Art. 1.19 – Requisito di esecuzione .....	12
Art. 1.20 – Disposizione finale .....	12
ART. 2 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE .....	13
Art. 2.1 – Polizza Follow Form .....	13
Art. 2.2 – Regolazione del premio .....	13
Art. 2.3 – Operatività e struttura della garanzia .....	14
Art. 2.4 – Efficacia delle coperture di primo e secondo rischio .....	14
Art. 2.5 – Massimale assicurato .....	14
Art. 2.6 – Franchigie e/o scoperti .....	15
Art. 2.7 – Penali .....	15
Art. 2.8 – Altre condizioni .....	15
ART. 3 CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE E&O .....	16
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione .....	16
Art. 3.2 – Esclusioni .....	18
Art. 3.3 – Periodo di Osservazione .....	19
Art. 3.4 – Valore dei ricavi .....	19
ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI .....	21
Art. 4.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro .....	21
Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali .....	21
Dichiarazione .....	22



## **DEFINIZIONI GENERALI**

---

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè la Contraente e qualunque Società sia, sia stata o sarà successivamente una controllata della Contraente, i componenti gli Organi dell'Agenzia (Presidente, Comitato di Gestione, Collegio dei Revisori dei Conti), i dipendenti, e chiunque sia, sia stato o sarà Amministratore, Dirigente e Dipendente della stessa.

Rivestono, inoltre, la qualifica di Assicurato:

- i lavoratori parasubordinati, ed i lavoratori a rapporto interinale;
- il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture ed il Direttore dell'esecuzione e il Direttore dei lavori (Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016);
- il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Art. 15 della Legge n. 262/2005);
- il Responsabile del procedimento in cartelle esattoriali (Art. 7 della Legge n. 212/2000);
- il Consulente o il collaboratore o il soggetto che abbia stipulato un contratto di servizi per la Contraente per fatti connessi alle attività assicurate;
- gli eredi, i curatori, i tutori e i rappresentanti legali delle persone sopra indicate.

La qualifica di Assicurato è altresì estesa:

- agli Amministratori, i Sindaci, i Direttori Generali, i Dirigenti e i Dipendenti di Equitalia S.p.A. nonché di tutte le Società che dalla sua costituzione hanno fatto parte del Gruppo Equitalia, rispetto alle quali la Contraente è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- ai soggetti che anche in qualità di dipendenti di altri Enti (anche se non azionisti di Equitalia S.p.A.) hanno operato prima della costituzione di Equitalia S.p.A. per finalità collegate e inerenti alla costituzione della stessa o alla corretta esecuzione delle attività istituzionali attualmente in carico alla Contraente in virtù della suddetta disposizione normativa.

### **CAPITOLATO DI POLIZZA**

Il presente documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza. La presente polizza viene emessa in modalità "follow form" rispetto alla stessa polizza emessa in primo e secondo rischio.

Di conseguenza, tutte le condizioni della polizza Primary e della polizza di II^ rischio vengono integralmente riportate e accettate dalla Società, la quale prende atto che l'efficacia della presente polizza si esplica solo dopo l'esaurimento del massimale della polizza Primary, che viene stabilito in un minimo di Euro 10.000.000,00 fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 secondo la consistenza dell'offerta relativa al lotto di primo rischio e dopo l'esaurimento del massimale della polizza di II^ rischio che viene stabilito in eccesso, in un minimo di Euro 10.000.000,00 fino ad un massimo di Euro 40.000.000,00 secondo la consistenza dell'offerta relativa al lotto di secondo rischio.

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all'esito della procedura di gara, di seguito anche solo "Contratto".

## **ATTIVITA' PROFESSIONALE**

Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi atti amministrativi e i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture. L'Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente.

L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "lavoro agile" e telelavoro, e in qualsiasi altra modalità, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.

## **BROKER**

GBSAPRI S.p.A. con sede legale e operativa in Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 Roma –  
Indirizzo PEC: gbsapri@legalmail.it

## **CONTRAENTE**

Agenzia delle entrate-Riscossione

## **POLIZZA**

Il documento numerato emesso dall'Assicuratore a seguito della sottoscrizione del Contratto di assicurazione.

## **PARTE O PARTI**

Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Assicuratore, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.

## **FRANCHIGIA**

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico della Contraente.

## **SCOPERTO**

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico della Contraente.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

## **PREMIO**

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa.

## **DATA DI PAGAMENTO DEL PREMIO**

La data del bonifico.

## **RISCHIO**

La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che potrebbero derivarne.

## **SINISTRO**

La ricezione di una Richiesta di Risarcimento conseguente al verificarsi di un evento che impegna l'Assicuratore al pagamento della prestazione convenuta.

## **ASSICURATORE**

L'impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.

## **PERIODO ASSICURATIVO**

Il primo periodo è compreso tra la data di effetto 01/12/2021 e la data di prima scadenza 28/02/2023, e successivamente tra due date di scadenza annuale tra loro successive.

## **DEFINIZIONI DI SETTORE**

---

### **VALORE DEI RICAVI**

Ai fini del conteggio del premio, quello risultante dalle evidenze amministrative della Contraente, così come riportato sul bilancio approvato della Contraente stessa: in particolare, sarà assunto il valore riportato nel Conto economico alla voce A) Valore della produzione.

### **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

Per richiesta di risarcimento si intende:

- qualsiasi richiesta scritta formulata nei confronti dell'Assicurato in cui si chiedono danni o vengono avanzate altre pretese che potrebbero essere fatte valere in procedimento giudiziale;
- qualsiasi procedimento civile o arbitrale nei confronti dell'Assicurato;
- qualsiasi procedimento penale che possa avere una rilevanza civile;
- qualsiasi procedimento amministrativo o di una autorità di vigilanza intrapreso nei confronti dell'Assicurato;

in conseguenza di un comportamento commesso dall'Assicurato nell'esercizio dell'Attività Professionale.

## **TERZI**

Si considerano tutti Terzi con esclusione della Contraente e dei suoi Rappresentanti Legali.

## **DANNO**

Qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica.

**DIPENDENTI**

Le persone fisiche che hanno con la Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se solo in via temporanea, ivi compresi i tirocinanti, come meglio individuati nella definizione di Assicurato.

## **ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI**

### **Art. 1.1 – Emissione della polizza e delle appendici**

L'Assicuratore è obbligato a rilasciare alla Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Il Contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Assicuratore che concede la copertura assicurativa.

### **Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.

### **Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Anche in deroga al disposto dell'Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà all'Assicuratore per il tramite del broker:

1. entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di sottoscrizione del Contratto di assicurazione, il premio di prima rata;
2. entro 60 (sessanta) giorni, successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al Periodo Assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni, dalla data di ricezione dell'appendice:
  - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza;
  - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Il premio di prima rata corrisponde ai primi 15 mesi di copertura. Di conseguenza la prima scadenza di polizza sarà il 28.02.2023.

In caso di regolazione premio passiva, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare alla Contraente il premio, al netto delle imposte, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 3 dalla data di ricezione dell'appendice sottoscritta dalla Contraente.

Se la Contraente, entro il termine di cui sopra, non provvede al pagamento del premio o della prima rata di premio, dei premi successivi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile al pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento stesso, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

### **Art. 1.4 – Aggravamento del rischio**

L'Assicuratore accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente Contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi - in contraddittorio con la Contraente - la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal Contratto per tale titolo.

Alla ricezione della proposta di incremento di premio, la Contraente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine



---

***Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi – Errors and Omissions (E & O)***

---

alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione, da valutare in contraddittorio tra le parti. Al raggiungimento dell'accordo tra le parti, si provvede alla modifica del Contratto e la Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

---

**Art. 1.5 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.

---

**Art. 1.6 – Buona fede**

L'omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all'atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto dell'Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell'Assicuratore o, in caso di sinistro, congruaggio del premio per il Periodo Assicurativo in corso).

---

**Art. 1.7 – Durata del Contratto**

Il Contratto di assicurazione avrà validità di 39 (trentanove) mesi con effetto dalle ore 00:00 del 01/12/2021 e scadenza alle ore 24:00 del 28/02/2025. Il primo rateo di premio sarà corrisposto per il periodo dalle ore 00.00 del 01/12/2021 - alle ore 24.00 del 28/02/2023.

La Contraente - ai sensi dell'Art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 – potrà prorogare la durata della presente polizza per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione della nuova impresa di assicurazione.

In tal caso l'Assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia oggetto del presente Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

---

**Art. 1.8 – Facoltà di recesso della Contraente**

In occasione di ciascuna scadenza annuale, la Società ha facoltà di recedere dalla presente polizza, comunicando la propria intenzione alla Contraente a mezzo PEC, con preavviso di 180 giorni (salvo offerta migliorativa).

La Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pubblici appalti, con preavviso di 90 giorni.

Resta fermo il diritto della Contraente di richiedere la proroga in caso di scadenza anticipata della polizza, come previsto al precedente articolo 1.7 – Durata del contratto.

Nell'ipotesi in cui il recesso da parte della Contraente fosse esercitato nel corso del Periodo Assicurativo, l'Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.

---

**Art. 1.9 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

---

#### **Art. 1.10 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente**

Per quanto non previsto dalla presente polizza – che verrà interpretato in maniera più estensiva e favorevole per la Contraente - qualora le norme contrattuali fossero discordanti tra loro, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e l'Assicuratore in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 1.11 – Assicurazioni presso diversi assicuratori**

La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.

#### **Art. 1.12 – Clausola Broker**

Per la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker.

Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell'Assicurato all'Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall'Assicuratore alla Contraente/all'Assicurato.

L'Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi.

La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell'Assicuratore, nella misura del 1,20% sul premio imponibile a contraenza Agenzia delle Entrate e 1,00% sul premio imponibile a contraenza Agenzia delle entrate - Riscossione

#### **Art. 1.13 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

L'Assicuratore fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato Excel®, dei Sinistri denunciati dall'inizio del Contratto di assicurazione, riportante:

- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- la natura dell'evento;
- lo stato del sinistro;
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione; - una breve descrizione del sinistro.

L'Assicuratore dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

Rimane fermo l'obbligo dell'Assicuratore di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.

#### **Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni della Contraente all'Assicuratore**

Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente Contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC - avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Tutte le comunicazioni, ad eccezione di recesso o risoluzione del Contratto, avvengono per il tramite del Broker.

#### **Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio**

Il premio annuale è determinato in base all'applicazione del tasso, risultante dall'offerta economica presentata dall'Assicuratore, che rimane fisso per l'intera durata del Contratto: in particolare, sarà assunto il valore riportato nel Conto economico alla voce A) Valore della produzione.

Alla sottoscrizione della presente polizza verrà versato, nei termini di cui al successivo periodo, un premio pari a 15/12esimi del premio annuale offerto, quindi dal 1/12/2021 al 28/02/2023. Questo periodo di copertura verrà conguagliato alla prima regolazione del premio, a chiusura dell'annualità 28/02/2022 – 28/02/2023.

Il premio iniziale, quello di ciascuna annualità successiva (ed eventuale proroga) verrà versato in via anticipata nella misura dell'80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato al successivo Art. 2.2 - Regolazione del premio.

#### **Art. 1.16 – Disciplina della responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

#### **Art. 1.17 – Personale distaccato o comandato**

Le garanzie si intendono operanti anche qualora gli Assicurati fossero distaccati o comandati o prestino la propria attività presso terzi, su incarico e/o disposizione della Contraente e per i dipendenti che operano in telelavoro o in regime di lavoro agile.

#### **Art. 1.18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La società assicuratrice, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative alla presente polizza, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla presente polizza dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale e riportare

relativamente a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto, il codice unico di progetto (CUP) comunicato dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 8 della Legge suddetta.

#### **Art. 1.19 – Requisito di esecuzione**

Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di rete peritale attiva sul territorio nazionale ed impegno ad accentrare la trattazione e la liquidazione dei sinistri presso unico Ufficio, ubicato in territorio italiano, a cui il Broker farà riferimento per la gestione dei sinistri. Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un sistema informatizzato per la gestione dei sinistri in ambito nazionale.

In caso di RTI/coassicurazione gli impegni sopra indicati dovranno essere posseduti e attestati da impresa mandataria/delegataria.

#### **Art. 1.20 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente Capitolato di polizza.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dall'Assicuratore vale solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le società che costituiscono l'Assicuratore, in caso di partecipazione alla gara in forma associata (R.T.I. – Consorzio - Coassicurazione).

## **ART. 2 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

---

### **Art. 2.1 – Polizza Follow Form**

Il presente Capitolato di polizza segue i termini e le condizioni del Capitolato delle polizze E&O di primo e secondo rischio sottoscritte dalla Contraente, con l'eccezione delle seguenti condizioni:

#### **Nessuna**

Il frontespizio e le condizioni speciali del Capitolato di polizza E&O di primo e secondo rischio e le loro appendici conosciute ed accettate dall'Assicuratore costituiscono parte integrante del presente Capitolato di polizza.

Sono in ogni caso escluse dalla copertura del presente Capitolato di polizza le contestazioni:

- pervenute a o di cui la Contraente o qualsiasi Assicurato abbia avuto conoscenza prima della data di decorrenza del Contratto di assicurazione o comunque derivanti da o connesse a eventi o circostanze, precedenti tale data, da cui la Contraente o qualsiasi Assicurato poteva ragionevolmente prevedere sarebbe derivata una contestazione;
- derivanti o comunque connesse a procedimenti, già pendenti alla data di decorrenza della presente Contratto di assicurazione, che interessano la Contraente o una sua controllata o partecipata, benché in essi non sia dedotta alcuna responsabilità di un Assicurato.

### **Art. 2.2 – Regolazione del premio**

Il premio annuale viene anticipato, in via provvisoria, nella misura dell'80% (Art.1.15 – Elementi per il calcolo del premio), e sarà regolato alla fine del medesimo Periodo Assicurativo, applicando il tasso risultante dall'offerta economica presentata dall'Assicuratore, parametrato al valore come meglio indicato nell'art. Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio, del Periodo Assicurativo di riferimento desunto dall'ultimo bilancio annuale di esercizio approvato.

La prima regolazione del premio sarà effettuata alla data del 28.02.2023, per il periodo di 15 mesi. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio.

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di ciascun Periodo Assicurativo, il primo entro 90 giorni dal 28/02/2023, la Contraente comunicherà all'Assicuratore, per il tramite del Broker, il valore riportato nell'ultimo bilancio annuale di esercizio approvato. Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, l'Assicuratore fisserà un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dandone comunicazione alla Contraente, a mezzo PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente, fermo l'obbligo di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

L'Assicuratore, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente e dell'Assicuratore, nei termini di cui al precedente Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.

L'Assicuratore ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente stessa è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

### **Art. 2.3 – Operatività e struttura della garanzia**

---

Il presente Capitolato di polizza, ai termini previsti dallo stesso e dai Capitolati di polizza E&O di primo e secondo rischio, opererà come polizza di terzo rischio, in eccesso al Massimale previsto dalla polizza E&O di primo rischio e dalla polizza E&O di secondo rischio. Qualora i massimali delle polizze E&O di primo e secondo rischio venissero ridotti, per effetto di liquidazione di sinistri, le garanzie prestate dalla presente polizza opereranno in eccesso al massimale ridotto delle polizze di primo e secondo rischio suddette. In caso di totale esaurimento del massimale delle polizze di primo e secondo rischio la presente polizza opererà a primo rischio, fino a concorrenza del Massimale previsto dalla presente polizza. In ogni caso, la copertura di cui al presente Capitolato di polizza non opererà per gli eventuali sottolimiti di copertura previsti dal Capitolato di polizza E&O di primo rischio.

### **Art. 2.4 – Efficacia delle coperture di primo e secondo rischio**

---

La Contraente s'impegna a mantenere in vigore le coperture di primo e secondo rischio. L'inoperatività, l'inefficacia totale o parziale delle garanzie di primo e secondo rischio o l'impossibilità di ricevere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'Assicuratore di primo o secondo rischio a seguito dell'ammissione dello stesso a una qualunque procedura concorsuale, non comporteranno l'inefficacia del presente Capitolato di polizza ma l'Assicuratore non sarà tenuto a versare alcun indennizzo sino a quando la Contraente e/o gli Assicurati non avranno provveduto al completo pagamento dell'intero Massimale delle polizze di primo e secondo rischio nonché delle franchigie. L'Assicuratore pertanto non avrà alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quelle che avrebbe avuto se tali Capitolati di polizza E&O di primo e secondo rischio fossero stati pienamente validi ed efficaci e se l'Assicuratore di primo e secondo rischio fosse stato solvibile. La Contraente s'impegna a comunicare all'Assicuratore entro 60 (sessanta) giorni, ogni cambiamento del Capitolato di polizza di primo o secondo rischio, successivo alla data di effetto del presente Capitolato di polizza ed in particolare a comunicare l'eventuale venir meno dell'efficacia della copertura di primo o secondo rischio. In questo caso, l'Assicuratore potrà a sua volta recedere dal Contratto di assicurazione, oppure proporre un nuovo premio modificando i termini e le condizioni di copertura. In caso di mancata accettazione della modifica dei termini e delle condizioni di copertura da parte della Contraente, la stessa potrà recedere dal Contratto di assicurazione. L'Assicuratore si riserva il diritto d'intervenire nella liquidazione di sinistri che potrebbero pregiudicare la copertura concessa; inoltre non è tenuto al pagamento dei danni risultanti da sinistri o controversie per i quali non sia stata messa nelle condizioni di far valere i propri diritti.

### **Art. 2.5 – Massimale assicurato**

---

Il massimale indicato nel presente capitolato pari ad Euro 20.0000.000,00 (ventimilioni/00) (salvo offerta migliorativa), si intende per Sinistro e per Periodo Assicurativo annuo, in eccesso ai massimali delle polizze di primo e secondo rischio. Ai fini della disponibilità del massimale, il primo Periodo Assicurativo si intende formato da 15 mesi, dal 1/12/2021 al 28/02/2023.

Resta convenuto fra le Parti che, in caso di corresponsabilità tra più Assicurati nel verificarsi dell'evento dannoso, il caso costituirà un unico Sinistro.

La liquidazione dei sinistri da parte dell'Assicuratore viene effettuata in base all'ordine cronologico della loro esigibilità. Ciascun pagamento di indennizzo concorre all'erosione del Massimale fino al suo utilizzo integrale. La copertura per le spese di difesa è prestata entro il limite del venticinque percento (25%) del Massimale, in aggiunta allo stesso, come previsto



dall'art. 1917 del Codice Civile. L'Assicuratore anticiperà il pagamento in nome dell'Assicurato delle spese di difesa man mano che queste vengono sostenute e dietro presentazione di regolare fattura. Le spese di difesa in questione dovranno essere rimborsate da parte dell'Assicurato all'Assicuratore nei casi in cui venga giudizialmente accertato che la contestazione per cui sono state corrisposte non è coperta ai sensi del presente Capitolato di polizza.

#### **Art. 2.6 – Franchigie e/o scoperti**

La garanzia è prestata senza applicazione di franchigia e/o scoperto.

#### **Art. 2.7 – Penali**

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali assunte dall'Assicuratore, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:

<b>Prestazione</b>	<b>Rif. Art.</b>	<b>Termine</b>	<b>Penale per ogni giorno di ritardo</b>
Emissione della polizza e delle appendici	1.1	Entro 30 (trenta) giorni dalla data di effetto di ciascun documento	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione
Fornitura dei dati dell'andamento del rischio	1.13	Entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento ovvero entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione
Apertura del Sinistro	4.1	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi, dal ricevimento della denuncia di sinistro.	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione
Rifiuto all'apertura del Sinistro	4.1	Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro.	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione
Pagamento del sinistro	4.1	Entro 20 (venti) giorni dall'accettazione della proposta di liquidazione amichevole o dalla data del verbale di perizia definitiva ovvero del provvedimento giudiziario.	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del premio annuale al netto della regolazione

#### **Art. 2.8 – Altre condizioni**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato di polizza, valgono le condizioni del Capitolato di polizza E&O di primo rischio.

### **ART. 3 CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE E&O**

---

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale di cui ai precedenti Artt. 1 e 2.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione**

---

L'Assicuratore si obbliga, nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenne l'Assicurato per quanto sia tenuto a pagare, direttamente od in via di rivalsa, a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per Danni verificatisi in relazione allo svolgimento



dell'Attività professionale descritta in polizza e conseguenti anche, a titolo di esempio non esaustivo, a:

1. errori, negligenze, ritardi ed omissioni imputabili all'Assicurato, direttamente o indirettamente, a seguito di obbligazioni assunte contrattualmente e relative alle attività assicurate;
2. azioni ed omissioni compiute nello svolgimento delle attività assicurate sia principali sia accessorie, preliminari, collegate, complementari, connesse e conseguenti;
3. qualsiasi inadempimento delle obbligazioni principali ed accessorie connesse alle prestazioni che contrattualmente l'Assicurato deve eseguire;
4. fatti o comportamenti di Terzi della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'espletamento delle attività assicurate e con i quali eventualmente sia tenuto a rispondere in via solidale, siano essi persone fisiche o giuridiche, in rapporto anche occasionale con l'Assicurato, prestatori d'opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, eventuali subappaltatori, subfornitori e loro dipendenti;
5. divulgazione di notizie e informazioni avvenute involontariamente o per fatto dei Dipendenti o di persone di cui comunque l'Assicurato è tenuto a rispondere, che abbiano causato richieste di risarcimento da parte di Terzi, ivi comprese quelle conseguenti a violazione di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni;
6. fatti o comportamenti posti in essere da società collegate o partecipate ai sensi dell'Art. 2359 c.c. dalla Contrente/Assicurato, nonché dagli amministratori della medesima, rinunciando ad ogni azione di rivalsa ex Art. 1916 c.c. da parte dell'Assicuratore;
7. fatti o comportamenti posti in essere da prestatori d'opera che effettuino prestazioni di carattere professionale o di servizio, su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione e di cui o con cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere, anche in via solidale;
8. sottrazione e/o copiatura di archivi e programmi, contraffazione, abuso e/o divulgazione di dati o dei sistemi di Terzi e di quelli relativi alle gare di appalto, ed ogni altra azione compiuta con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone del fatto delle quali la Contraente deve rispondere (Art.1900 c.c);
9. qualsiasi inadempienza, nonché violazione, agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, ivi compresi gli adempimenti relativi all'espletamento delle procedure di gara e di selezione dei fornitori e del personale, che possa comportare a Terzi Danni patrimoniali di qualunque genere;
10. atti, anche gravemente colposi e dolosi delle persone delle quali la Contraente deve rispondere;
11. danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
12. qualsiasi forma di diffamazione o altri fatti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà o dei beni altrui, illecite falsità non intenzionalmente commesse dall'Assicurato.

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante alla Contraente anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali la Contraente debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità della Contraente stessa.

Sono comprese nella garanzia le somme che la Contraente sia tenuta a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato o di altra pubblica Autorità, per fatto proprio o di persone delle quali o con le quali deve rispondere.

Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Assicurati, la presente assicurazione terrà indenne la Contraente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'amministrazione finanziaria.

Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che l'Assicuratore terrà indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva degli Assicurati che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

### **Art. 3.2 – Esclusioni**

---

L'Assicuratore non è obbligato per i danni conseguenti a:

1. richieste di risarcimento derivanti da atti dolosi o fraudolenti, esclusi quelli delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
2. responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori ed oltre le obbligazioni derivanti dalle attività così come descritte nelle "Definizioni";
3. fattispecie per le quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge;
4. sanzioni amministrative o fiscali;
5. perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
6. guasto meccanico, guasto elettrico inclusa qualsiasi interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica, sovratensione transitoria, calo di tensione o black out, oppure guasto ai sistemi satellitari o di telecomunicazione a meno che tali guasti derivino da un errore professionale commesso da un Assicurato;
7. perdite patrimoniali conseguenti a danni a persona (morte e lesioni personali) e cose;
8. terremoto, maremoto, eruzione vulcanica;
9. tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, insurrezioni, atti di vandalismo, sciopero e serrate (sono però compresi i danni derivanti e/o conseguenti a scioperi individuali e/o "selvaggi" non programmati, promossi od organizzati da organizzazioni sindacali);
10. esplosione e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
11. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
12. ogni spesa o costo per la ricerca ed eliminazione di errori, negligenze ed omissioni precedenti all'insorgere del sinistro;
13. attività di informatica finalizzate al servizio bancario limitatamente ad eventi cagionati da azione dolosa del personale dipendente;
14. comportamenti posti in essere dopo che l'Assicurato sia stato sottoposto a procedura concorsuale;
15. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge;
16. deprezzamento, perdite da investimento, perdite di profitto, perdite finanziarie in genere che derivino dall'oscillazione di qualsiasi mercato finanziario, a meno che la perdita o il danno subito siano conseguenti ad un errore e/o omissione dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o collaboratori;
17. richieste di risarcimento per errori e/o omissioni coperti dalla polizza D&O;

18. responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile delle persone fisiche accertata con provvedimento definitivo da parte dell'Autorità competente.
19. "ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America."

### **Art. 3.3 – Periodo di Osservazione**

---

Se alla scadenza del Contratto non si attiverà analoga copertura assicurativa, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un Periodo di Osservazione (extended reporting period), previo pagamento unicamente delle percentuali di premio di seguito indicate:

- 12 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 30 per cento dell'ultimo premio annuale intero;
- 24 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 60 per cento dell'ultimo premio annuale intero;
- 36 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 90 per cento dell'ultimo premio annuale intero;
- 48 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 120 per cento dell'ultimo premio annuale intero;
- 60 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 150 per cento dell'ultimo premio annuale intero;
- 72 mesi (dopo la data di scadenza) pagando il 180 per cento dell'ultimo premio annuale intero.

Per Periodo di Osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza del Contratto.

Per fruire del Periodo di Osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del Contratto di assicurazione, e deve versare il premio addizionale entro i successivi 90 (novanta) giorni. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il Periodo di Osservazione non può essere annullato. Il Contraente non avrà diritto al Periodo di Osservazione qualora:

- (a) non sia stato effettuato il pagamento del premio del Periodo Assicurativo;
- (b) la copertura assicurativa sia stata sostituita con altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi.

La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione è complessivamente limitata ad un importo pari al massimale, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento pervenute.

### **Art. 3.4 – Valore dei ricavi**

---

L'ammontare del valore dei ricavi della Contraente, risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato (2020), calcolato secondo quanto indicato dall' Art. 1.15 – Elementi per il calcolo del premio, è pari ad Euro 3.092.345.962,11 per AdE e Euro 741.882.026,00 per AdeR.

L'ammontare di tali importi è stato arrotondato per difetto, ai fini della determinazione delle basi d'asta, in Euro 3.000.000.000,00 per AdE e Euro 700.000.000,00 per AdeR.



## **ART. 4 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI**

---

### **Art. 4.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

---

A parziale deroga dell'Art. 1913 Codice Civile, i Sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Assicuratore per il tramite del Broker 60 (sessanta) giorni lavorativi da quando la richiesta di risarcimento o la contestazione è pervenuta all'ufficio preposto della Contraente. Non sarà pertanto considerato fatto conosciuto la Richiesta di risarcimento non pervenuta fisicamente alla struttura competente.

L'Assicurato, tramite il Broker, deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare l'Assicuratore per la migliore soluzione della pratica.

L'Assicuratore dovrà dare comunicazione al Broker dell'apertura del Sinistro e dei relativi estremi entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del Sinistro.

L'Assicuratore si obbliga a comunicare al Broker l'eventuale rifiuto all'apertura del Sinistro entro il termine di 30 giorni, motivandolo dettagliatamente rispetto agli obblighi contrattuali.

Il pagamento dell'Indennizzo dovrà essere eseguito dall'Assicuratore entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta di liquidazione amichevole e firma della relativa quietanza o del verbale di perizia definitiva oppure del provvedimento giudiziario.

### **Art. 4.2 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

---

L'Assicuratore si obbliga a sostenere le spese, relative all'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in sede civile, penale ed amministrativa, necessarie per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel Capitolato di polizza, in eccesso al massimale stesso. Qualora la somma dovuta per tali spese superi detto limite, la parte eccedente potrà essere posta a carico dell'Assicurato. L'Assicuratore anticiperà le spese sopra indicate e avrà diritto di rivalsa per i soli casi di dolo e colpa grave riconosciuti con sentenza definitiva.

La difesa degli interessi dell'Assicurato è affidata ai legali di fiducia dell'Assicurato (Avvocatura dello Stato o altri professionisti) e l'incarico viene direttamente conferito dall'Assicurato stesso, con contestuale comunicazione all'Assicuratore solo nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a legali diversi dall'Avvocatura dello Stato, per i casi previsti da leggi, regolamenti o accordi interni.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltro, ove l'Assicurato non dovesse, tempestivamente, provvedere alla difesa nella controversia instaurata nei propri confronti, l'Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.

L'Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell'Assicurato, il quale, a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell'Assicuratore.

L'Assicuratore

---

Il Contraente

---

L'Assicuratore

Il Contraente

---

**Dichiarazione**

---

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, Agenzia delle entrate-Riscossione e l'Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Art. 1.7 - Durata del contratto

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente

Art. 1.11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art. 1.12 - Clausola Broker

Art. 2.4 - Efficacia delle coperture di primo e secondo rischio

Art. 2.7 - Penali

Art. 4.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicuratore

Il Contraente